

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Art. 12

(Rilevazione neve e valanghe)(2)

1. L'espletamento del servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe viene effettuato dalla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali e forestali utilizzando di norma il personale del Corpo forestale regionale.

2. Per lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 la Direzione centrale competente è autorizzata:

a) a ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e ad avvalersi di soggetti esterni individuati attraverso procedure a evidenza pubblica e ad assumere i corrispondenti oneri;

b) ad acquistare e a installare stazioni di rilevamento neve automatiche e di tipo manuale;

c) a svolgere attività di propaganda;

d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;

e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;

f) a provvedere all'acquisto di quant'altro necessario per il miglioramento dell'attività stessa.

(3)

3. La Direzione centrale competente impartisce istruzioni operative ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), al fine di consentire il trattamento uniforme dei dati raccolti.

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 9/2008

2 Articolo sostituito da art. 3, comma 22, L. R. 14/2012

3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 6/2013